

TI_GERICHTE 14.1996.96 vom 18. November 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1996.96

FR: TI_GERICHTE 14.1996.96 du 18 novembre 1996

IT: TI_GERICHTE 14.1996.96 del 18 novembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Ex art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento e il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. Tale diritto si estingue con il decorso di un anno dalla notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione. L'art. 166 cpv. 2 LEF deve prevenire un prolungamento smisurato della durata dell'esecuzione con la scadenza di quest'ultima che colpisce il creditore che si disinteressa della procedura esecutiva. La perenzione dell'esecuzione è la sanzione per l'inazione del creditore, ragione per cui il termine è sospeso per il tempo che dura l'istanza tendente a far rigettare l'opposizione interposta dal debitore. Il termine ricomincia a decorrere a svantaggio del creditore, solo allorquando egli, dopo aver ottenuto una decisione esecutiva, non ne fa uso per chiedere il proseguimento dell'esecuzione. Orbene il creditore può ottenere l'emissione di una comminatoria di fallimento solo dimostrando con un titolo l'avvenuto rigetto dell'opposizione. Pertanto il termine di perenzione resta sospeso fintanto che il creditore non ha la facoltà di ottenere una dichiarazione autentica che stabilisca il carattere definitivo ed esecutivo del giudizio rigettante l'opposizione (cfr. DTF 113 III 122, 106 II 55; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 36 n. 8-10 p. 286-287). b) Il PE n. _____ è stato emesso il 12 giugno 1995 e notificato il 20 giugno 1995 alla debitrice, che ha interposto opposizione. Il 28 dicembre 1995 la _____ ha chiesto il rigetto dell'opposizione, per cui dalla notificazione del PE al giorno della presentazione dell'istanza di rigetto sono trascorsi 190 giorni. La procedura di rigetto dell'opposizione è stata stralciata dai ruoli il 12 febbraio 1996, la creditrice si è tuttavia impegnata a non proseguire l'esecuzione, fintanto che i concordati pagamenti mensili da parte della debitrice fossero stati effettuati regolarmente. Il termine di un anno ha quindi ripreso a decorrere solo al momento della sua domanda di proseguire l'esecuzione presentata all'UE di Lugano in seguito al mancato pagamento delle predette mensilità - restato incontestato -, e pertanto dal 20 maggio 1996, per estinguersi l'11 novembre 1996, considerati i 190 giorni già decorsi dalla notifica del PE alla presentazione dell'istanza di rigetto. L'istanza di fallimento 9 settembre 1996 è pertanto stata presentata entro il termine di un anno.

E. 1.1

Di conseguenza la sentenza 17 ottobre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata.

E. 1.2

L'incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perché si pronunci in merito alla domanda di fallimento.

E. 2

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

E. 3

Intimazione: - _____ Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

vicepresidente

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.